



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MILANO

SEZIONE 42

riunita con l'intervento del Signori:

<input type="checkbox"/>	BICHI	ROBERTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MAELLARO	GIOVANNI	Relatore
<input type="checkbox"/>	DORIGO	LORETA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 10142/14  
depositato il 24/11/2014

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20121T041904000 IMP. IPOTECARIA 2012  
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20121T041904000 IMP. CATASTALE 2012  
contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SABBI AVV. LUCA  
STUDIO TCT - TAX, COMMERCIAL & TRUST LAWYERS  
VIA ANDREA MASSENA N. 8 20100 MILANO MI

SEZIONE

N° 42

REG.GENERALE

N° 10142/14

UDIENZA DEL

30/03/2015 ore 15:00

SENTENZA

N°

3609/42/15

PRONUNCIATA IL:

30.3.15

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

21.4.15

Il Segretario

R.G.N. 10142/14

OGGETTO DEL RICORSO : AVVISO DI LIQUIDAZIONE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente sig. \_\_\_\_\_ rappresentato e difeso dall'avv. Sabbi propone tempestivo ricorso avverso l'avviso di rettifica e liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione prov.le I di Milano con il quale è stato richiesto il pagamento di complessivi € 41.028 a titolo di imposta complementare ipocatastale relativamente alla nuova nomina di un nuovo trustee del trust "Trust" stipulato il 29.11.2012.

Con tale avviso è stato contestato l'errata autoliquidazione e versamento delle imposte ipocatastali in misura fissa anziché proporzionale e l'agenzia, nonostante che nessun bene venisse ulteriormente apportato, ha ritenuto che l'atto di voltura (il terzo della serie) dell'intestazione dei beni nel fondo in trust dal precedente trustee deceduto all'ultimo nominato costituisca presupposto imponibile ai fini dell'applicazione delle imposte in misura proporzionale.

L'atto istitutivo di trust e l'atto di donazione patrimoniale sono stati sottoposti ad imposta fissa poiché la base imponibile è stata determinata pari ad € 0 per mancanza di onerosità e trasferimento di ricchezza ai sensi dell'art. 11 della Tariffa DPR 131/86.

Il ricorrente impugna l'atto per i seguenti motivi di fatto e di diritto:

- 1) Errata soggettività passiva in capo al Trust o Trustee: il trust non è soggetto passivo dell'imposta e nemmeno può esserlo il trustee poiché il presupposto è il futuro arricchimento dei beneficiari finali.
- 2) Carezza del presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni ed ipocatastali e violazione del D.L.vo 346 e 347/90: il trust è un rapporto giuridico e non un soggetto giuridico né un vincolo di destinazione né un contratto o tantomeno un ente in base al quale un soggetto definito trustee diventa titolare di un patrimonio separato dal proprio patrimonio personale.
- 3) Mancanza del presupposto oggettivo e diversità rispetto al vincolo di destinazione: il vincolo è il risultato della stipula di un negozio giuridico nonché l'effetto dello stesso mentre il trust è un negozio avente un risultato diverso che consiste nella segregazione patrimoniale nella sfera di titolarità del trustee e, pertanto, non essendo un vincolo di destinazione, e quindi non elencato nell'art. 2 D.L. 262/06, il trust non può essere soggetto all'imposta di donazione.
- 4) Mancanza del trasferimento di ricchezza: l'agenzia pone a tassazione in misura proporzionale l'atto di nomina di un nuovo trustee pur non avendo mai rettificato i precedenti atti. Ai sensi della circ. 38/2013 non si ritiene che la titolarità effettiva del trust possa essere attribuita al trustee il quale amministra soltanto i beni segregati. A tal proposito cita varia giurisprudenza di merito.
- 5) Conclude con la richiesta di annullamento dell'atto e con rifusione delle spese.

Si è costituito l'Ufficio il quale precisa che il momento impositivo ai fini tributari va individuato nella segregazione del patrimonio e, non concordando sul valore dichiarato dalle parti, ha accertato una diversa base imponibile pari ad € 1.378.825 valutando i fabbricati al valore venale di comune commercio ed applicando le imposte in misura proporzionale anziché fissa.

In relazione alle eccezioni sollevate dal ricorrente, precisa che l'art. 73 del Tuir ha incluso i trust tra i soggetti passivi dell'Ires e quindi l'avviso è stato notificato al Trust in capo al trustee-beneficiario

finale delle disposizioni. Ribadisce che il trust viene annoverato tra i vincoli di destinazione e che il momento temporale dell'imposta va individuato all'atto della segregazione del patrimonio.

Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso e con vittoria di spese.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto datato 29.11.2012 e registrato in data 10.12.2012 i sigg.ri / \_\_\_\_\_ hanno convenuto di nominare un nuovo trustee nella persona del sig. / \_\_\_\_\_ attesa la morte del precedente trustee, ed hanno modificato lo statuto del trust già istituito con atto 22.2.2005.

L'Ufficio ha tassato con aliquota proporzionale il valore patrimoniale del trust ed ha notificato l'atto al nuovo trustee sig. / \_\_\_\_\_

Preliminarmente rileva il Collegio che appare illegittimo ritenere soggetto passivo della pretesa il trustee posto che quest'ultimo amministra i beni segregati nel trust e ne dispone secondo lo statuto ma certamente non nel suo interesse.

Peraltro, l'Ufficio prende spunto per la pretesa dalla nomina del nuovo trustee, in luogo di quello deceduto, il terzo della serie, e non l'atto istitutivo del trust avvenuto nel lontano 2005 senza che in precedenza avesse manifestato alcun intento in tal senso.

In sostanza l'errata soggettività passiva del ricorrente e la sottoposizione a verifica dell'atto di nomina del trustee in luogo dell'eventuale atto istitutivo, induce il Collegio ad accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare l'atto impugnato.

La complessità delle questioni trattate induce il Collegio a compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di liquidazione.

Spese compensate.

Milano 30.3.2015

Il Relatore

Il Presidente

